

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERRANEA

Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche
(Classe L-24 in Scienze e tecniche psicologiche)

Regolamento Didattico 2021/2022

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in *Scienze e tecniche psicologiche* (classe di Laurea L-24) e con il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività del Corso di Studio in *Scienze e tecniche psicologiche*, svolto nel Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

CAPO II

Obiettivi formativi e norme per l'accesso

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in *Scienze e tecniche psicologiche* fornisce agli studenti una formazione di base nei diversi settori delle discipline psicologiche, finalizzata all'acquisizione di solide conoscenze teorico-metodologiche spendibili ai fini della prevenzione del disagio, dell'integrazione, della promozione del benessere, del potenziamento delle risorse individuali e sociali in ambienti differenziati. Tale offerta formativa si mostra capace di intercettare anche la domanda di chi intenda perfezionare ed estendere le proprie competenze psicologiche a fronte di un percorso professionale già esistente, in risposta alle istanze di aggiornamento o completamento della propria formazione. La spendibilità del CdS riguarda una pluralità di ambiti quali quello sociale, del lavoro, dell'organizzazione, ecc. Per questo, l'attività formativa prevede una modalità di erogazione totalmente a distanza che consenta agli studenti di conseguire un titolo di studio pur continuando a lavorare.
2. In particolare, i laureati, al termine degli studi, dovranno possedere un'adeguata padronanza e capacità di analisi relativamente alle discipline psicologiche di base; inoltre, dovranno possedere le seguenti conoscenze:
 - di base relative al funzionamento cognitivo, affettivo e dinamico, sociale e relazionale;
 - relative allo sviluppo dell'individuo e alla relazione con il contesto;
 - relative ai fenomeni psicologici in diversi contesti applicativi, tra cui quelli lavorativi e organizzativi, clinici e giuridici;
 - relative alla comprensione dei bisogni, degli aspetti problematici e delle criticità in vari contesti applicativi, quali quello psico-sociale, lavorativo, organizzativo, e istituzionale;
 - relative alla promozione del benessere psicologico, alla prevenzione del disagio, alle diverse

problematicità dei contesti familiari, formativi, sociali e lavorativi;

- relative alla comprensione e capacità di individuare gli obiettivi dell'azione professionale dello psicologo, selezionando gli strumenti più opportuni.
3. Al termine degli studi, i laureati dovranno essere in grado di applicare le conoscenze teoriche e metodologiche acquisite nei diversi contesti quali quello clinico, sociale, lavorativo, organizzativo, scolastico e giuridico. In particolare, l'approccio multidisciplinare proposto nel CdS consentirà di applicare le conoscenze e gli strumenti adeguati all'intervento psicologico, soprattutto quelli relativi all'analisi dei bisogni, all'individuazione degli aspetti problematici e delle criticità nei diversi contesti applicativi.

Art. 3 - Profili professionali e sbocchi occupazionali

1. In linea con gli orientamenti della comunità scientifica e professionale degli psicologi in sede nazionale ed europea, il Corso di Laurea in *Scienze e tecniche psicologiche* fornisce le necessarie competenze di base delle discipline psicologiche e una buona padronanza degli strumenti metodologici di analisi psicologica, con la possibilità di iscrizione all'albo junior.
2. Il Corso di Studio in *Scienze e tecniche psicologiche* intende formare le seguenti figure professionali: Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1); Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2); Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) e Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0).
3. Il laureato in *Scienze e tecniche psicologiche*, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale, potrà operare nell'ambito dei servizi alla persona, alle istituzioni, alle famiglie, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità, finalizzati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, tramite l'erogazione di interventi di sostegno psicologico e il potenziamento delle risorse individuali e sociali; tali azioni possono esplicarsi, ad esempio, nello sviluppo dei processi comunicativi e interattivi nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro, in collaborazione con uno psicologo professionista iscritto alla Sezione A del suddetto Albo.
4. Gli ambiti di inserimento lavorativo per il laureato in *Scienze e tecniche psicologiche* sono prevalentemente quelli del supporto tecnico-pratico a iniziative e interventi, presso strutture o istituzioni pubbliche o private, imprese e organizzazioni del terzo settore, nel contesto di attività psicosociali, di valutazione e diagnosi, di abilitazione e riabilitazione, di gestione delle risorse umane, di assistenza, di promozione del benessere.

Art. 4 – Norme relative all'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Studio in *Scienze e tecniche psicologiche* è richiesto il possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o titolo straniero idoneo. Il CdS è ad accesso libero e le sue attività sono erogate in modalità interamente telematica. Ai sensi della normativa vigente (DM 270/04 art. 6, comma 1) il Regolamento didattico del CdS prevede una verifica delle conoscenze iniziali volta a valutare il grado di preparazione individuale. Contestualmente alla domanda di immatricolazione, lo studente dovrà compilare un test di valutazione delle conoscenze iniziali secondo le relative linee guida. Tale test svolge una funzione di autovalutazione delle eventuali lacune dello studente, e in caso di presenza di lacune lo studente dovrà accedere ai corsi di azzeramento attivati dall'Ateneo. In caso di mancato assolvimento degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA o di mancato superamento delle ulteriori prove di verifica, lo studente non potrà iscriversi al secondo anno.

Art. 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo per coloro che sono regolarmente iscritti

1. Per il passaggio agli anni successivi al primo, gli studenti devono acquisire, entro la sessione di esami autunnale:
 - almeno 30 CFU per il passaggio dal primo al secondo anno;
 - almeno 60 CFU per il passaggio dal secondo al terzo anno.

Art. 6 – Iscrizione ad anni di corso successivi per studenti già in possesso di un titolo di studio universitario o trasferiti da altro corso di laurea

1. Gli studenti che sono già in possesso di una Laurea o un Diploma di Laurea o che abbiano richiesto il trasferimento da altro corso di laurea, anche di altro Ateneo, ritenuti dalla competente struttura didattica corrispondenti al Piano di studio del Corso di Laurea in *Scienze e tecniche psicologiche*, possono conseguire la laurea con un'eventuale abbreviazione del corso di studi e la conseguente iscrizione al secondo anno sulla base della carriera pregressa.
2. La carriera precedente deve essere chiusa o a seguito di conseguimento del titolo o a seguito di interruzione (per i corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal DM n. 509/1999 e dal DM n. 270/2004) o per rinuncia (corsi di studio di ordinamento previgente al DM n. 509/1999).
3. È prevista l'iscrizione al secondo anno laddove la competente struttura accademica riconosca un minimo di 30 CFU.

CAPO III

Organizzazione interna

Art. 7 – Modalità di erogazione della didattica

1. Il Corso di Studio è erogato in modalità integralmente a distanza e prevede l'utilizzo di unità di contenuto didattico, in cui convergono una pluralità di strumenti didattici, che agiscono in modo sinergico sul percorso di apprendimento dello studente, secondo il modello didattico d'Ateneo disponibile nella documentazione didattica consultabile nel sito web istituzionale. Lo studente, infatti, dispone di: videolezioni; diapositive e dispense; esercitazioni/elaborati di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.
2. Ciascuno studente partecipa alle attività della classe virtuale ed è seguito in tale percorso dal titolare dell'insegnamento e dai tutor con l'obiettivo di creare un contesto sociale di apprendimento, nel rispetto dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 – Riconoscimento di esami

1. Possono essere riconosciuti crediti formativi relativi ad esami superati dagli studenti in altri Atenei.
2. Il Coordinatore del Corso di Laurea, d'intesa con la Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce i criteri di convalida delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. La Commissione Didattica valuta ogni anno le istanze presentate dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare la richiesta di convalida delle attività formative didattiche di cui è in possesso

contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando un'apposita modulistica, e comunque nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate dalla Segreteria.

4. Sono convalidabili solo gli esami universitari che, sulla base della documentazione presentata, rispettino i criteri previsti nel Regolamento per il riconoscimento dei rispettivi crediti formativi universitari e che in particolare risultino:
 - a) appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare degli insegnamenti per cui si richiede il riconoscimento; gli esami riconducibili a un settore scientifico-disciplinare affine, secondo quanto previsto dall'Allegato D al DM 4 ottobre 2000, potranno essere convalidati dalla Commissione Didattica d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea;
 - b) acquisiti con esami regolarmente superati in corsi universitari entro la data di iscrizione al Corso di Laurea. È acquisito il voto conseguito all'esame già superato.
 - c) gli esami universitari per i quali si richiede la convalida devono avere lo stesso numero di CFU di quelli inseriti nell'offerta didattica del Corso di Studio in *Scienze e tecniche psicologiche*. Nel caso in cui il numero di CFU sia inferiore, la Commissione Didattica, d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea, può procedere a una convalida parziale. In questo caso, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'insegnamento un programma d'esame specifico al fine di acquisire, con la relativa prova d'esame, l'intero numero di CFU previsti.
5. Sono altresì riconoscibili CFU provenienti da Master universitari di I e II livello nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di Ateneo, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare, alla congruità dei contenuti con i syllabi degli insegnamenti e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, al rispetto della tabella relativa all'obsolescenza degli insegnamenti prevista dal succitato Regolamento e al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento in materia di abbreviazione del Corso di Studi.
6. Come previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che modifica l'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini del riconoscimento di CFU per gli studenti iscritti al Corso di Laurea, le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Tali attività formative devono aver previsto una prova finale e l'articolazione delle attività didattiche deve essere riconducibile a SSD e CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità professionali.
7. In ogni caso il numero di crediti formativi extrauniversitari che possono essere riconosciuti non può essere superiore a 12, ex art. 14, co. 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
8. Lo studente che chieda il riconoscimento dell'insegnamento della lingua straniera e dell'insegnamento di abilità informatiche e telematiche dovrà presentare apposita certificazione, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2. Le certificazioni linguistiche rispondenti ai requisiti previsti dal citato Regolamento di Ateneo saranno valutate al massimo fino a 3 CFU e potranno essere utilizzate dagli studenti soltanto al fine dell'esenzione di parti del programma del relativo esame, concordando con il docente titolare dell'insegnamento il programma integrativo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Lo studente è tenuto di norma a compilare *on line* il suo Piano di studio secondo il prospetto allegato.
2. Il Piano di studio può essere modificato direttamente *on line* dallo studente una sola volta per ogni anno accademico.

Art. 10 – Propedeuticità degli insegnamenti

1. Le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti saranno deliberate dal Dipartimento e saranno indicate anno per anno nell'ordine degli studi.

Art. 11 – Validità dei programmi e delle modalità d'esame

1. I programmi e le modalità d'esame rimangono validi per tre anni accademici consecutivi. La possibilità di svolgere un esame secondo il programma e le modalità della coorte di afferenza riguarda esclusivamente gli studenti in debito dell'esame in questione.
2. Trascorsi i tre anni accademici consecutivi, il docente titolare dell'insegnamento potrà stabilire a propria discrezione se prorogare la validità del programma d'esame pregresso, o richiedere il transito dello studente al programma vigente al momento.
3. Nel caso di insegnamenti non più attivi, a seguito di richiesta dello studente, il Coordinatore del Corso di Laurea individuerà un docente dello stesso settore scientifico-disciplinare (o, in subordine, di settore affine o congruo) con cui concordare il programma e sostenere l'esame.

Art. 12 – Svolgimento delle prove di esame

1. La prenotazione per lo svolgimento degli esami avviene *on line*, secondo le procedure appositamente predisposte e rese note a cura della Segreteria dei Corsi di Studio.
2. La valutazione degli studenti, tramite esami di profitto, è svolta esclusivamente presso la Sede legale accreditata dell'Ateneo. In ogni caso, anche laddove il Dipartimento deliberi la possibilità di sostenere gli esami di profitto presso Sedi distaccate, le commissioni di esame dovranno essere costituite, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3, lett. C) del DM n. 989/2019, con modalità che assicurino comunque la presenza oltre al professore titolare della disciplina, di un professore del SSD della disciplina o affine secondo quanto previsto dall'Allegato D del DM 4 ottobre 2000 e ss. mm. ii., afferente al Dipartimento, di ruolo o a contratto, ogni 30 studenti. Fermo restando quanto previsto dal succitato DM, la disciplina relativa alla costituzione delle Commissioni d'esame nelle Sedi distaccate dovrà essere prevista dal Regolamento didattico d'Ateneo approvato dal MUR, sentito il CUN, ai sensi della legge n. 341/1990. Secondo quanto previsto dalla nota MUR prot. n. 40830 del 2019, entro la chiusura della Scheda SUA dovrà essere inserito annualmente l'elenco aggiornato delle Sedi d'esame, con autocertificazione da parte del Rettore del rispetto presso ciascuna di esse delle modalità di svolgimento approvate dal MUR.
3. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento. Le Commissioni esaminatrici sono sempre presiedute dal professore titolare della materia. Solo in caso di giustificato impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro professore nominato dal Direttore di Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini (secondo quanto previsto dall'Allegato D al DM 4 ottobre 2000), docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Dipartimento, su specifica richiesta da parte di un docente di ruolo o di un titolare di corso che possieda attribuzioni didattiche; la qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile su richiesta del docente titolare dell'insegnamento. Le Commissioni d'esame

sono approvate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea, d'intesa con la Segreteria Didattica. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, mentre allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione di esami. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora sia prevista una prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione del proprio elaborato dopo la correzione. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità ove previste.

4. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
5. È consentito altresì agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone relativa attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
6. Soggetti non iscritti ad alcun Corso di Studio dell'Università in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero (soggetto a valutazione di idoneità) possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti nell'ambito del Corso di Laurea, nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali o perché richiesti per l'ammissione a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. Possono, altresì, sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone relativa attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
7. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Docenti del Corso di Laurea

1. L'elenco dei docenti del Corso di Laurea, con i relativi curricula e i syllabi dei rispettivi insegnamenti, è pubblicato annualmente nel sito web dell'Università e sulla piattaforma *DigitalPSY*.

Art. 14 – Attività di tutorato

1. È istituito un servizio di tutorato per gli studenti. In ottemperanza al DM n. 635/2016, nonché al modello didattico, l'Ateneo fornisce allo studente tre tipologie e figure di tutor:
 - Tutor disciplinari: interagiscono con gli studenti sollecitando e verificando, di concerto con i docenti titolari della materia, lo svolgimento delle attività, tanto di Didattica erogata (DE) quanto di Didattica Interattiva (DI), la fruizione delle unità di DE; la realizzazione degli elaborati e la partecipazione alle web-conference; la pronta risposta in caso di richiesta di chiarimenti da parte del docente.
 - Tutor di Corso di Studio: interagiscono con gli studenti sul fronte dell'organizzazione dell'attività di

studio e degli esami. Essi forniscono supporto a studenti e docenti nell'organizzazione temporale degli esami; comunicano ai docenti le prenotazioni nelle diverse sessioni d'esame; rilevano e segnalano, a docenti e amministrazione, specifiche esigenze manifestate dagli studenti.

– Tutor tecnologici: forniscono soluzioni a tutte le problematiche tecniche che possono insorgere nelle attività di didattica a contenuto telematico. Tali tutor, infatti, sono preposti alla risoluzione delle problematiche tecniche di accesso e fruizione dei moduli di DE, alle web-conference, e supportano il caricamento degli elaborati svolti in piattaforma per la valutazione da parte dei docenti.

2. Tra le attività di tutorato, in particolare, sono comprese: l'assistenza per il superamento di ostacoli cognitivi che rendono difficoltoso l'approccio alle prove di accertamento del profitto e l'assistenza per la scelta del lavoro di tesi.

Art. 15 – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

1. Lo studente è chiamato ad acquisire, quale parte integrante ed essenziale del percorso formativo, conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (da selezionare in un'ampia offerta attivata dal Dipartimento).
2. Dette attività formative sono svolte in ambiente virtuale attraverso workshop, web conference, incontri virtuali e a distanza di orientamento al lavoro, cicli di seminari (webinar) su temi coerenti con quelli del corso di laurea.
3. Lo studente è monitorato dalle varie figure di tutor per le rispettive competenze, attraverso un approccio individuale e di gruppo per valutare costantemente la qualità dell'apprendimento e la coerenza del percorso con gli obiettivi curricolari.

Art. 16 – Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver acquisito 174 CFU. Lo studente è tenuto a consegnare una tesi sotto forma di elaborato scritto, condotto sotto la guida di un relatore, su un argomento di carattere teorico o applicativo inerente alle tematiche affrontate nell'ambito di una delle attività formative previste dal Corso di Studio utilizzando, se del caso, gli esiti appresi dalle particolari conoscenze sul mondo del lavoro acquisite nelle relative attività. L'elaborato sarà accompagnato un *abstract* in lingua inglese.
2. Il modulo di assegnazione del titolo dell'elaborato finale dovrà essere presentato alla Segreteria debitamente compilato e firmato dal relatore, almeno sei mesi prima della sessione in cui lo studente intenda conseguire la laurea, e comunque tassativamente entro le scadenze pubblicate a cura della Segreteria. Lo studente dovrà altresì procedere, secondo le modalità e le scadenze previste dalla Segreteria, alla prenotazione all'esame di laurea. Infine, l'elaborato, nella sua versione finale e definitiva, dovrà essere consegnato almeno 20 giorni prima della seduta di laurea secondo le modalità indicate dalla Segreteria. La stessa scadenza vale per la consegna dell'*abstract* in lingua. In caso di mancata osservanza anche solo di una delle scadenze predette, lo studente non sarà ammesso alla seduta di laurea. Il docente relatore dovrà approvare l'elaborato finale, nei tempi indicati dalla Segreteria, per consentire che lo studente venga inserito nell'elenco dei laureandi. Il rispetto delle scadenze è una responsabilità del laureando. Eventuali ritardi nelle comunicazioni con il docente relatore o mancate risposte nei tempi previsti dovranno essere segnalate dallo studente alla Segreteria o al Garante degli studenti in tempo utile, per poter essere risolti rapidamente, ma non potranno in alcun caso valere ai fini di una deroga ai termini e alle modalità per l'assegnazione e la consegna dell'elaborato finale, unitamente alla relativa modulistica. Lo studente, solo in caso di gravi e giustificati motivi di natura eccezionale, debitamente documentati, tali da impedire una tempestiva comunicazione al docente relatore o alla Segreteria, può

presentare istanza di riduzione dei termini al Consiglio di Dipartimento.

3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare l'argomento della tesi di laurea e/o cambiare relatore, potrà farlo consegnando in Segreteria una nuova richiesta di assegnazione corredata da una dichiarazione del precedente relatore che attesti di essere stato informato della nuova assegnazione. In ogni caso, dal momento della consegna in Segreteria della nuova assegnazione e della documentazione a corredo, ripartiranno i termini utili per partecipare alla seduta di laurea. Solo in caso di assegnazione di un argomento riferito ad uno stesso SSD o affine (secondo quanto previsto dall'Allegato D del DM 4 ottobre 2000), i termini potranno essere ridotti a cinque mesi. Saranno ammessi alla seduta di Laurea esclusivamente i candidati che all'atto della presentazione del modulo di prenotazione della seduta di laurea risulteranno in regola con il rispetto di tutte le scadenze previste dal presente Regolamento.
4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 12 del presente Regolamento (Svolgimento delle prove di esame), le Commissioni di laurea saranno composte e proposte dal Coordinatore del CdS, d'intesa con la Segreteria Didattica, e approvate dal Direttore del Dipartimento. A tal proposito, i docenti del CdS si renderanno disponibili per l'intera durata della sessione di laurea, al fine di consentire la regolare composizione delle Commissioni. Le Commissioni di Laurea sono composte da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo, a contratto, ricercatori e cultori della materia che fanno parte del Dipartimento e/o dell'Ateneo. Docenti o esperti esterni al Dipartimento, che abbiano seguito in tutto o in parte lo svolgimento di una tesi, possono essere invitati a far parte della Commissione della relativa seduta di laurea. La Commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un docente di ruolo dell'Ateneo. L'assenza del relatore dalla Commissione è giustificata solo per eccezionali impedimenti. In tal caso, la relazione è assunta dal Presidente di Commissione, che può valersi del giudizio scritto del relatore assente.
5. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto originale, debitamente corredato da un apparato bibliografico, su un argomento attinente ad una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto il relativo esame di profitto, nel quale vengono presentati i risultati di un lavoro di ricerca sviluppato autonomamente dallo studente sotto il controllo di un docente del corso.
6. Il docente può revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi e per perdurante inattività dello studente. Il docente relatore, senza deroga alcuna, è tenuto a revocare l'assegnazione della tesi qualora verificati, anche eventualmente tramite l'uso di software antiplagio, che lo studente ha proceduto a trasporre integralmente testi, o parti di testi, già editi o reperiti sul web. Copiare le tesi di laurea, anche solo in parte, costituisce reato. Di conseguenza qualora in una tesi di laurea si ravvisassero gli estremi del plagio, la stessa non sarà discussa e si chiederà al candidato di predisporre una nuova tesi con un nuovo relatore.
7. Per la prova finale vengono attribuiti 6 CFU.
8. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione su proposta del Relatore, sulla base dei risultati dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dell'elaborato scritto e della valutazione della discussione orale sullo stesso elaborato. La lode potrà essere attribuita all'unanimità della Commissione, al raggiungimento dei 110 punti. Il Consiglio di Dipartimento indica i criteri generali per l'attribuzione del punteggio alle tesi di laurea, fatta salva la discrezionalità premiale della Commissione in casi di particolare pregio.

Art. 17 – Composizione e compiti del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di Studio è retto da un Consiglio costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ateneo e dal relativo Regolamento didattico. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto deliberativo, tutti i Professori di ruolo e i Ricercatori afferenti al Corso medesimo, nonché, con voto consultivo, i Professori affidatari, incaricati, supplenti e a contratto,

la cui presenza non incide però sulla valida costituzione del Consiglio. Alle sedute aventi a oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo può partecipare, con voto consultivo, su invito del Coordinatore, un rappresentante del personale stesso. Le adunanze del Consiglio di Corso possono altresì svolgersi congiuntamente con quelle degli altri Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Corso di Laurea è presieduto da un Coordinatore, eletto tra i Professori di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, convoca e presiede le adunanze dei docenti del Corso fissando l'ordine del giorno e attuando le deliberazioni in relazione a tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento dello stesso. Il Coordinatore relaziona in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. È compito del Consiglio: collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti al Corso di Studio, anche esprimendo pareri e avanzando proposte su questioni attinenti all'organizzazione e all'erogazione della didattica, nonché adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.
4. Il Coordinatore può essere coadiuvato da un Vice-Coordinatore, da lui indicato, che, salvo diversa disposizione da parte del Coordinatore, riveste anche il ruolo di referente dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio. Il Vice-Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Coordinatore. Il Coordinatore ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori di ruolo e Ricercatori universitari del Corso di Studio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche ove sia richiesta la sua partecipazione, nelle modalità consentite dai relativi Regolamenti.
5. Il Coordinatore offre collaborazione al Direttore di Dipartimento per la verifica del corretto e ordinato svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale dei Professori e dei Ricercatori universitari afferenti al Corso di Studio, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Coordina il calendario delle lezioni e cura che il loro svolgimento sia funzionale alle esperienze formative degli allievi. In collaborazione con il Consiglio del Corso di Studio, può farsi promotore presso il Consiglio di Dipartimento di tutte quelle attività didattiche extra-curricolari (web conference, webinar, forum a distanza e incontri virtuali, ecc.) che si riterranno utili per una più completa e aggiornata formazione degli studenti.
6. Con apposita delibera del Consiglio può essere attivata una Giunta esecutiva, di cui è componente di diritto il Coordinatore con almeno altri due professori o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Corso di Laurea, ed eletti dal Consiglio stesso. Alla Giunta possono essere affidate l'organizzazione degli affari correnti e l'istruttoria delle pratiche da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio.
7. Il Corso di Studio può concorrere alla attivazione e al funzionamento di Strutture didattiche interdipartimento e interateneo (Corsi di studio).

Art. 18 – Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione didattica intercorso di studi (L-24, L-39, LM-87 e LM-94) che delibera sul riconoscimento dei crediti formativi e agisce quale osservatorio permanente delle attività didattiche del Corso.

2. La Commissione è presieduta da uno dei Coordinatori dei Corsi di Studi o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Coordinatore stesso (o dal suo delegato), da almeno tre docenti afferenti ai Corsi di studio.
3. La Commissione delibera sul riconoscimento dei crediti maturati in un precedente Corso di Studio universitario o in altre attività formative, anche svolte all'estero, debitamente certificate.
4. In quanto osservatorio permanente delle attività didattiche la Commissione offre collaborazione alla Commissione Paritetica docenti/studenti del Dipartimento effettuando valutazioni e verifiche sull'andamento generale dell'attività didattica, nonché su alcuni aspetti indicati dalla Commissione Paritetica docenti/studenti.

Art. 19 – Percorso di eccellenza per studenti meritevoli

1. Il Corso di Studio può attivare in ogni anno accademico un percorso di eccellenza riservato agli studenti meritevoli, che comprende attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano di studio. Tale percorso, bandito con cadenza annuale, consente agli studenti particolarmente meritevoli selezionati di svolgere approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e/o di tirocinio, anche presso istituti di ricerca e aziende, secondo uno specifico programma formativo personalizzato, da concordare individualmente tramite un apposito piano di lavoro.
2. Gli studenti ammessi al percorso di eccellenza vengono affidati a dei docenti/tutor, individuati dal Consiglio di Dipartimento, che ne seguono il progresso e collaborano all'organizzazione e allo svolgimento delle attività formative di approfondimento. Gli studenti ammessi, in seguito a una specifica procedura selettiva di merito, al percorso di eccellenza si dedicano all'approfondimento personale di un argomento concordato con il rispettivo tutor, che si completa con la presentazione dei risultati sotto forma di articolo o di progetto di ricerca.
3. Il percorso di eccellenza ha durata annuale ed è rivolto agli studenti del secondo anno.
4. Le attività formative specifiche svolte dagli studenti meritevoli nell'ambito del percorso di eccellenza vengono valutate al termine dell'anno accademico di riferimento dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle relazioni dei rispettivi tutor.

Art. 20 – Valutazione della qualità dell'attività didattica

1. La qualità dell'offerta didattica risulta dalla Scheda di Monitoraggio Annuale elaborata dal Coordinatore del CdS di concerto con il Gruppo di Autovalutazione, e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento; la qualità dell'offerta didattica è inoltre oggetto del Rapporto di riesame ciclico elaborato dal medesimo Gruppo di Autovalutazione e sottoposto parimenti all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea e del Consiglio di Dipartimento. Il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio, coadiuvato da un'unità di personale tecnico-amministrativo, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di Assicurazione della Qualità all'interno del Corso di Studio;
 - b) collabora con il Coordinatore del Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
 - c) collabora come membro del Gruppo di Autovalutazione alla stesura della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di riesame ciclico del Corso di Studio;
 - d) promuove iniziative volte al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza

nelle procedure di qualità;

e) svolge una funzione istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo qualitativo dei syllabi), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sull'analisi degli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;

f) monitora, in collaborazione con il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto;

g) informa tempestivamente il Coordinatore del Corso di Laurea di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti o del Garante degli studenti di cui all'art. 22.

2. Il Gruppo di Autovalutazione è presieduto dal Prorettore alla didattica e composto dal Direttore di Dipartimento, dai Coordinatori dei Corsi di Studio, dai Responsabili dell'Assicurazione della Qualità dei rispettivi CdS, dal Direttore amministrativo o da un suo Delegato e dai Rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio Accademico.

Art. 21 – Comitato d'indirizzo

1. Il Corso di Studio si avvale di un Comitato di Indirizzo, presieduto dal Coordinatore del CdS e composto da esperti e professionisti, anche internazionali, con funzioni consultive, progettuali e di controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università e mondo del lavoro, formulare proposte di attività formative innovative anche per garantire la corrispondenza del percorso formativo con l'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro, migliorare l'occupabilità dei laureati.

Art. 22 – Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto del presente Regolamento, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione. Il Garante degli studenti vigila affinché le attività che si svolgono presso l'Ateneo – didattica, ricerca e servizi – e che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.

2. Il Garante è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli Studenti.

3. Il Garante, sulla base di una segnalazione ricevuta o d'ufficio, compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti al fine di promuovere possibili soluzioni tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi, nonché delle caratteristiche del caso, con il fine precipuo di tutelare i diritti degli studenti.

4. Su richiesta dell'interessato il Garante riceve l'istanza di segnalazione delle criticità, garantendone l'anonimato e omettendo di divulgare l'identificazione del mittente. Il Garante degli Studenti opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, con osservanza del diritto alla riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni.

5. Il Garante interviene in base ad una istanza e/o segnalazione presentata in forma scritta o personalmente. Gli studenti sono invitati ad accompagnare la richiesta di appuntamento con la sommaria descrizione del tema oggetto della segnalazione per poter promuovere un efficace e tempestivo avvio dell'istruttoria, previa verifica della congruità della questione rispetto alle specifiche competenze del Garante.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 23 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e successivamente approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Coordinatore del Corso di Studi
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

**PIANO DI STUDI - Corso di laurea TRIENNALE telematico in
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche)
A.A. 2021/2022**

PRIMO ANNO			
Tipologia di attività didattica	SSD	Insegnamento	CFU
Base	M-PSI/01	Psicologia generale	6
Base	M-PSI/05	Psicologia sociale	9
Base	M-PSI/02	Neuropsicologia	9
Base	M-PED/01	Pedagogia sociale e interculturale	6
Caratterizzante	M-PSI/03	Psicometria	9
Caratterizzante	M-PED/04	Tecnologie per l'apprendimento	9
Caratterizzante	M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	9
Altre attività		Materia a scelta dello studente	6
		Totale CFU	63

SECONDO ANNO			
Tipologia di attività didattica	SSD	Insegnamento	CFU
Base	SPS/07	Metodologia della ricerca sociale	9
Base	M-STO/04	Storia della psicologia	6
Caratterizzante	M-PSI/07	Psicologia dinamica	9
Base	M-DEA/01	Antropologia culturale	6
Caratterizzante	M-PSI/05	Psicologia delle relazioni interpersonali e di gruppo	12
Caratterizzante	M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo	9
Altre attività		Materia a scelta dello studente	6
		Totale CFU	57

TERZO ANNO			
Tipologia di attività didattica	SSD	Insegnamento	CFU
Caratterizzante	M-PSI/08	Psicologia clinica	9
Caratterizzante	M-PSI/01	Psicologia della personalità e delle differenze individuali	6
Affine	L-FIL-LET/12	Linguaggi specialistici di ambito sanitario	9
Affine	M-PED/03	Pedagogia e didattica speciale	9
Altre attività	INF/01	Abilità informatiche e telematiche	6
Altre attività		Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	9
Altre attività	L-LIN/12	Lingua Inglese	6
Altre attività		Prova finale	6
		Totale CFU	60

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE		
SSD	Insegnamento	CFU
M-PSI/01	Valutazione e intervento nelle difficoltà di apprendimento	6
M-PSI/04	Psicologia della disabilità	6
MED/39	Neuropsichiatria infantile	6
M-PSI/04	Mediazione familiare	6
IUS/10	Diritto amministrativo per i servizi socio-sanitari	6